



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA
PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG. (UE) 2021/1139**

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità

1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo Specifico

1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci ---

AZIONE 1

“Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici”

Codice intervento: 112103_ener/25

TITOLO DEL BANDO: Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica.

Sommario

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	4
2. OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO.....	5
3. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
4. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZE DI FINANZIAMENTO.....	6
5. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI	7
6. AMBITO TERRITORIALE	7
7. ATTIVITA' AMMISSIBILI	7
8. OPERAZIONI ATTIVABILI	7
9. APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	8
10. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
11. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	8
12. DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE	10
13. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	11
14. SPESE AMMISSIBILI	15
15. SPESE NON AMMISSIBILI	19
16. LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE	20
17. INTENSITA' DELL'AIUTO	20
18. CRITERI DI SELEZIONE.....	20
18. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE.....	23
18.2 INDICATORI DI RISULTATO.....	27
18.3 COEFFICIENTE CLIMATICO	27
19. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	27
19.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	28
19.2 AMMISSIBILITÀ.....	28
19.3 VALUTAZIONE	29
19.4 GRADUATORIA	30
20. ATTO DI CONCESSIONE	32
20.1 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	32
21. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.....	33
22. PROROGHE.....	34
23. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	34
24. CAMBIO FORNITORE	36

25.	MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	37
26.	VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITÀ DELL'INTERVENTO)	44
27.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	46
28.	RINUNCIA-RECESSO	47
29.	REVOCA	47
30.	CONTROLLI	48
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
32.	INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	48
33.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	49
34.	SEGMENTI DI FLOTTA IN EQUILIBRIO RISPETTO ALLA POSSIBILITÀ DI PESCA. ...	49
35.	DISPOSIZIONI FINALI	49
36.	ALLEGATI AL BANDO	49
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	50

DEFINIZIONI E ACRONIMI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un'imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del

Reg. (UE) 2022/79.

- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- AMP - Area marina protetta istituita ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/199.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO

Tabella 1: Quadro di riferimento dell’intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n.2021/1139 art.14, comma 1, lett. a
Obiettivo Strategico	2 – Un’Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo Specifico	1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci
Azione	1 - Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	3 – Contribuire alla neutralità climatica
Tip. Operazioni Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici tipologie operazioni: 1- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica
Modalità attuativa	Regia
Dotazione finanziaria	€ 1.833.976,00
Competenza	REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento della Pesca Mediterranea

2. OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO

L'OS 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. In quest'ottica, sarà necessario rafforzare le azioni che mirino al raggiungimento degli obiettivi verdi europei, senza rimandare alle generazioni future il costo e gli effetti, anche irreversibili, di un uso non sostenibile delle risorse naturali.

L'azione "*Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici*" è finalizzata alla **riduzione delle emissioni di CO2 causate dal consumo di carburante mediante l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza fino a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.** In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; **nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.** Al fine di poter

controllare quanto previsto dall'art.18 del Reg. (UE) n. 1139/2021, **in merito alla potenza motrice effettiva ammodernata o sostituita, dovrà essere effettuata una visita tecnica da parte di un Ente di Classifica con rilascio di idonea attestazione.** Saranno altresì sostenuti investimenti destinati ad attrezzature o apparecchiature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (es. miglioramenti di scafo e elica, migliori prestazioni del carburante, illuminazione a LED, refrigeranti alternativi). L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi. Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici. L'azione, attraverso l'intervento "*Contribuire alla neutralità climatica*" attiva l'operazione riportata nella tabella che segue.

Al presente Bando si applicano le disposizioni in materia di DNSH (Do Not Significant Harm), tuttavia, dall'analisi contenuta nel rapporto ambientale (par. 6.1 e 8) emerge la conformità di tutte le operazioni del Programma FEAMPA 2021 2027 rispetto al principio del DNSH.

Il Bando pone in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € **1.833.976,00**.

L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del bando ed eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione, ovvero per lo scorrimento della graduatoria.

4. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono soggetti con qualsiasi personalità fisica/giuridica in grado di contribuire alle azioni descritte:

- proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne.

Si specifica che, nell'ambito dell'operazione attivata (01 – investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica) dal presente bando, si sostengono investimenti finalizzati:

- all'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n.

1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI

Si precisa che il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, **a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo**, è di **12 mesi**.

Alla scadenza dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori il progetto dovrà essere funzionale e funzionante. L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora sia realizzata nel limite minimo dell'80% della spesa ammessa a finanziamento; sempreché sia garantita la funzionalità del progetto finanziato.

6. AMBITO TERRITORIALE

L'operazione attivata dal presente bando è diretta a tutti i territori costieri della Regione Siciliana su cui insistono flotte pescherecce, nonché ai territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

7. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.2: *“Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”*. Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica nel settore della pesca. Il sostegno del PN FEAMPA 21-27 è finalizzato ad investimenti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza UE fuori tutto fino a 24 metri, secondo quanto previsto dall'art.18 del Reg. (UE) n. 1139/2021.

8. OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare l'operazione riportata nella sotto riportata tabella

Tabella 2.

Codice Intervento	Intervento	Operazioni attivate

112103	Contribuire alla neutralità climatica	01 – Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica
--------	---------------------------------------	---

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

01 - Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi i generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione delle operazioni sarà data priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.
- Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici. Nel caso di operazioni realizzate nelle acque interne non si applicano le disposizioni di cui al art.18, paragrafo 2, lett. a), mentre relativamente alle disposizioni previste nella lettera b) si considera la data di entrata in servizio dell'imbarcazione secondo il diritto nazionale e non l'iscrizione nel registro della flotta dell'Unione.

9. APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) 1139/2022, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Per questo intervento non è previsto il ricorso agli Aiuti di Stato.

L'operazione (01 – Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica) a valere su questa tipologia di intervento potrà essere ammessa solo se rispetta tutte le condizioni riportate nel presente bando e nella disposizione attuativa dell'O.S. 1.2 - Azione 1 "Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici".

10. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento è a regia.

11. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle Acque marittime interne.
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi Personale dipendente.
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 21-27.
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio.
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana.
Il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni Civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.
Il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24m.
Per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore.
Per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO2 in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile (Reg. (UE) 1139/2021 art.18, par. 2).
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par.1 e 3 del Reg.(UE) n. 2021/1139.
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In ogni caso non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero, del FEP 2007/2013 e che non abbiano ancora interamente restituito l'importo dovuto.

12. DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ciascun richiedente dovrà presentare una domanda di sostegno per singola imbarcazione oggetto di ammodernamento o sostituzione motore.

Pertanto, qualora il richiedente vuole ottenere sostegno per più imbarcazioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna imbarcazione.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto richiedente; essa dovrà essere presentata, unitamente agli allegati e alla documentazione richiesta dal bando, dallo stesso o da un suo delegato espressamente dichiarato con atto formale.

A tal uopo, si precisa che l'atto di conferimento delega deve essere redatto in forma scritta da parte dell'organo delegante, indicando la specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve essere firmato digitalmente da delegato e delegante e contenere:

1. dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
2. dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
3. oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante;
4. periodo di validità della delega;

La sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione deve essere effettuata dal soggetto richiedente, ossia del titolare effettivo.

Termine: La domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.U.R.S. e fino al novantesimo giorno consecutivo dalla suddetta pubblicazione, inviandola al seguente indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando l'oggetto "FEAMPA 2021-2027-Bando 2025 - codice intervento 112103 / trasf.-Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica- (indicare altresì la Ragione Sociale)".

Modulistica: la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della modulistica resa disponibile alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al presente bando al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea/bandi-fn-feampa-2021-2027>

Per tutta la durata di apertura, il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale *web* della Regione Siciliana, alla pagina dedicata al PN-FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo sopra indicato.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo l' "Allegato A – Istanza di finanziamento", corredata dagli allegati debitamente compilati e dalla documentazione richiesta dal presente bando. La domanda di sostegno Allegato A deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto richiedente.

Tutti i file sottoscritti in firma digitale (PADES), compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF/A, non sono accettati altri formati, pena l'esclusione dal presente bando.

Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto, eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando l'oggetto "FEAMPA 2021-2027 – Bando 2025 -codice 112103/trasf. - Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici - "Investimenti per la riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica" (indicare altresì la Ragione Sociale)". Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo PEC esclusivamente all'indirizzo PEC ufficialmente comunicato in seno alla domanda di sostegno.

A tal proposito l'Amministrazione si dichiara sin da ora esente da ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del concorrente/beneficiario per problemi di funzionalità inerenti la casella della posta ricevente e/o la sua cancellazione dal relativo registro ovvero in caso di casella piena ovvero scaduta e non rinnovata.

SI FA OBBLIGO, PERTANTO, AL RICHIEDENTE DI INDICARE IN DOMANDA UN INDIRIZZO VALIDO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE OLTRE CHE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE DURANTE TUTTE LE FASI PROGETTUALI L'EVENTUALE CAMBIO DELLO STESSO.

13. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito si elenca la documentazione, che il beneficiario dovrà allegare alla domanda per l'accesso al bando, che dovrà essere prodotta e trasmessa firmata digitalmente, sia in formato PDF/A che in formato editabile (formato word/excel).

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l'**Allegato A**, comprendente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sull'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al presente bando, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica dettagliata dell'intervento firmata digitalmente dal richiedente e dal tecnico/progettista contenente gli obiettivi ed il programma, il quadro economico riepilogativo, il cronoprogramma, i criteri di selezione con il punteggio auto-attribuito e gli indicatori di risultato dell'intervento (**Allegato B**);

2. relazione tecnica firmata digitalmente da un professionista qualificato (ingegnere meccanico o navale), comprovante che, relativamente alla sostituzione del motore/i su pescherecci di lunghezza fuori tutto CE da 12 metri in su e non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non superi quella riportata sui documenti di bordo e che il motore nuovo emetta almeno il 20% di CO2 in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore utilizzi il 20% in meno di combustibile; nel caso di pescherecci di piccola pesca costiera, la relazione, anche a firma di un biologo marino o in alternativa documentazione ufficiale (per es. certificato di potenza rilasciato dall'ente tecnico) atta a comprovare che

la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non superi quella riportata sui documenti di bordo del motore. Inoltre, dovrà comprovare che non produce un aumento della capacità di pesca del peschereccio (prevista per entrambi i casi). A questo proposito può essere valida anche una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del richiedente e del professionista (biologo marino) attestante l'utilizzo, sull'imbarcazione da pesca oggetto dell'investimento, di attrezzi passivi e non trainati e quindi che non aumentano la capacità di pesca.

3. documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;

I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno le seguenti informazioni: prezzo di listino, eventuale prezzo scontato, tempi di consegna. La procedura di selezione del bene da parte dell'impresa deve essere basata sul confronto dei preventivi di spesa, la cui scelta è determinata dalla valutazione dei parametri tecnico-economici che soddisfino pienamente la realizzazione dell'intervento e la conseguente idoneità del bene.

Nel caso di acquisizione di beni materiali altamente specializzati e nel caso di investimento a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una **dichiarazione di congruità dei costi**, dove si attesti l'impossibilità di individuare altre imprese in grado di fornire i suddetti beni con allegata una specifica relazione tecnica giustificativa; la stessa relazione deve essere altresì sottoscritta dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell'impresa.

Al fine di essere accettati i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e in caso di scadenza espressa essere in corso di validità al tempo di presentazione della domanda;
- ✓ essere confrontabili ossia formati tutti secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche delle prestazioni richieste; pertanto le offerte di preventivo dovranno essere coerenti con le richieste;
- ✓ prodotti da soggetti che non siano imputabili a unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/ direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
- ✓ l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss c.c., tra beneficiario e ditta offerente;
- ✓ le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo etc...); **Fermo restando la libera scelta da parte del**

beneficiario di un fornitore tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile e gli eventuali maggiori costi saranno a carico del beneficiario.

4. documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza, che ne comprovi la richiesta e la trasmissione dei preventivi, etc.,

5. documentazione attestante le quantità di emissione di CO₂ per il motore da sostituire per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto CE da 12 mt. a 24 mt. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO₂ si considera realizzata in uno dei seguenti casi:

a) il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni.

b) il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito.

6. certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P. dell'armatore);

7. certificato di iscrizione al RR.NN.MM.GG.;

8. licenza di pesca/ attestazione provvisoria in corso di validità;

9. licenza di navigazione;

10. ruolino di equipaggio;

11. licenza apparato radio per le imbarcazioni autorizzate alla pesca oltre le tre miglia nautiche (il tipo di apparato radio varia in relazione alla distanza dalla costa);

12. licenza EPIRB per le imbarcazioni che esercitano oltre le sei miglia nautiche soggette a collaudo;

13. test AIS - (per unità 20 L.f.t. > 15 m. annuale);

14. test Bluebox (per unità aventi L.f.t. > 12 m. - annuale);

15. annotazione di sicurezza (per unità aventi T.s.l. > di 25 se sprovvisti di certificato di classe);

16. certificato di stazza;

17. certificato di navigabilità (per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di certificato di classe);

18. giornale di bordo (logbook) – (cartaceo o elettronico se pertinente) per le unità di L.F.T. pari o superiori a 10 mt.;

19. piano di sicurezza in corso di validità;

20. registro delle assenze;

21. registro di carico/scarico oli e carburante;

23. documenti sanitari – es. Certificato cassetta medicinali: Tabella D per pesca costiera locale (entro 12 miglia dalla costa);

24. certificazione rilasciata dall'autorità marittima competente, attestante che l'imbarcazione ha svolto un'attività in mare per almeno 60 gg. nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della

domanda di sostegno; qualora non fosse possibile l'attestazione dell'autorità marittima, il possesso del requisito deve essere dichiarato e documentato dal richiedente (per es. documentazione commerciale o libretto di consumo carburante, tracciato blu box ecc.);

25. dichiarazione del regime IVA a cui è sottoposta l'Impresa (All. C);

26. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca attestante la conoscenza del vincolo di destinazione, gli impegni, i vincoli e l'assenso all'esecuzione degli interventi previsti;

27. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il peschereccio appartiene ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

28. certificato di potenza del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 40, par. 2 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e ss.mm.ii;

29. riepilogo delle voci di spesa (All. D) sia in formato editabile, sia firmato digitalmente;

30. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito;

31. dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia (All. E ed E1);

32. dichiarazione sulla qualifica di PMI (All. F);

33. piano finanziario del progetto indicante le modalità con cui si intende fare fronte ai costi previsti;

34. autorizzazioni, nulla osta, pareri rilasciati dagli Enti competenti per le opere connesse con il programma di investimento, ove pertinente;

35. documentazione fotografica dell'imbarcazione;

36. per le spese già sostenute in data antecedente la presentazione della domanda sostegno: copia dei giustificativi di spesa, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura), corredati dalla documentazione di tracciabilità della spesa, elenco delle spese sostenute e una relazione sulla congruità dei costi corredata da eventuali preventivi richiesti; inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti che la stessa spesa non è stata fatta oggetto di altri precedenti finanziamenti pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

Documentazione ulteriore in caso di Società

Nel caso in cui la domanda di sostegno è presentata da una Società, oltre alla documentazione prevista al punto precedente, si dovrà allegare:

1) statuto sociale, atto costitutivo ed elenco soci;

2) delibera del Cda o verbale dell'assemblea dei soci che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno, a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto e a riscuotere il sostegno.

3) in caso di società cooperativa, **attestato di revisione, in corso di validità** rilasciato dall'associazione competente a cui aderisce o **certificato di revisione** rilasciato dal Dipartimento Regionale competente.

14. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ferma restando l'ammissibilità della stessa.

Le spese devono essere sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo e comunque secondo i tempi previsti e comunicati dall'amministrazione. In ogni caso nessuna spesa sostenuta successivamente al termine di chiusura del Programma (fissato al 31 dicembre 2029), potrà essere ammissibile a finanziamento.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, quale:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante: *“Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____; il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____,”*

- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

Non possono essere selezionate per il sostegno PN FEAMPA 2021/2027 le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni attivate nel presente bando le principali categorie di spese ammissibili

riguardano i costi sostenuti per:

- a) Locazione finanziaria;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, solo nel caso in cui la stessa rappresenti un costo reale e non recuperabile;
- d) le spese generali.

Le **spese generali** sono riconosciute nei limiti del 12% del totale dell'investimento. Si considereranno, altresì, ammissibili, i costi affrontati dall'impresa per la pubblicità obbligatoria inerente all'intervento finanziato dal PN FEAMPA 2021-2027.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezzature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, miglioramento dell'efficienza energetica dello scafo e delle eliche, ecc.);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici);
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc.;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare discrezionalmente l'ammissibilità delle spese sulla base dei contenuti degli elaborati presentati.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) ad f) sopra elencate.

SPESE PER BENI E SERVIZI

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione

relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pgni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc..

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente o mediante produzione di contratto di esclusiva, rilasciato dal fornitore, o mediante altra documentazione di eguale forza probatoria o da perizia o asseverazione rilasciata e firmata dal tecnico progettista.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa, ma non esaustiva, delle spese ammissibili relativi a **beni e servizi**:

- acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezzature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, miglioramento dell'efficienza energetica dello scafo e delle eliche, ecc.);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici);
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;

- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc.;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto.

Spese per Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni, nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal PN FEAMPA 2021/2027 è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime.

La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- a) le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- b) le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- c) le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza;
- d) ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo relativo alle spese generali per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni;
- e) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027 approvate dal tavolo istituzionale e con prot. n. 112481 del 7 marzo 2024 dell'ADG PN FEAMPA 2021/2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare discrezionalmente l'ammissibilità delle spese sulla base dei contenuti degli elaborati presentati.

15. SPESE NON AMMISSIBILI

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- c) gli interessi di mora;

- d) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, inoltre, le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

16. LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in € **100.000,00** il limite massimo di spesa ammissibile, IVA compresa.

17. INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 40% della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 1 dell'allegato III al Reg. (UE) n. 2021/1139.

18. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1 = Piccola C=0,8 R1=Media C=0,6	15	

SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Il richiedente ha sede legale ovvero è residente in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	1	
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,8 Q1=bassa C=0,4	20	
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q2).	Q2<5 C=0 5<Q2<10 C=0,4 10<Q2<15 C=0,6 15<Q2<20 C=0,8 Q2>20 C=1	10	
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno (Q3)	Q3<5 C=0 5<Q3<10 C=0,4 10<Q3<15 C=0,6 15<Q3<20 C=0,8 Q3>20 C=1	10	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	2	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	1	

CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (O1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	8	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c) (O2)	SO2= 20% C=0 20%<SO2≤25% C=0,5 SO2>25% C=1	5	
SO3	Numero di kW del motore da sostituire (O3)	SO3< 15 C =0 15<SO3<25 C=0,7 25<SO3<35 C=0,8 35<SO3≤45 C=0,9 SO3>45 C=1	8	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera(O4)	SO4=NO C=0 SO4=SI C=1	10	
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

Tabella 5: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento	20
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	5
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)	5

SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della Piccola pesca costiera	10
-----	---	----

18. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE

Tabella 6: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il richiedente è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira

		a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra

		parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (Min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti degli intervalli di età dell'imbarcazione sulla quale si sostituisce il motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di imbarcazioni di età minima e valore pari ad 1 nel caso di età massima. I valori minimi, massimi ed intermedi dell'età dell'imbarcazione, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti degli intervalli di età del motore da sostituire. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di motori da sostituire di età minima e valore pari ad 1 nel caso di età massima. I valori minimi, massimi ed intermedi sono scelti dal soggetto attuatore
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo

Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	Qualora nel progetto sia prevista la sostituzione di apparati motori endotermici con quelli elettrici il valore del coefficiente C sarà pari ad 1, altrimenti il valore sarà 0.
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)	Il criterio mira a favorire le operazioni che comportano una riduzione di emissioni superiore al minimo richiesto dall'art. 18 comma 2 lett b) e c) del Reg. UE n. 2021/1139. Pertanto, il valore del coefficiente sarà pari ad 1 nel caso della sostituzione del motore con uno che presenta una maggiore riduzione di CO2 rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c). La maggiore riduzione è scelta dal soggetto attuatore. Al di sotto di tale riduzione di CO2 il valore del coefficiente C sarà pari a 0.
SO3	Numero di kW del motore da sostituire	Il valore del coefficiente assume valore crescente in relazione al numero di kW del motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di sostituzione di motori di potenza pari o inferiore ad un valore minimo e valore pari ad 1 nel caso di un valore di potenza massima. I valori minimi, massimi ed intermedi del numero di kW, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera	Se l'imbarcazione su cui si installa il nuovo motore afferisce alla piccola pesca costiera allora il valore del coefficiente C è pari ad 1 altrimenti è pari a 0

18.2 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS1.2 sono i seguenti:

Tabella 7: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA'DI MISURA
01	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate o litri / h

18.3 COEFFICIENTE CLIMATICO

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 8: Percentuali di contribuzione climatica ed ambientale.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
<i>Contribuire alla neutralità climatica</i>	<i>112103</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

19. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, **Servizio 3** competente per Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse a mezzo pec, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci CUP e Codice SIGEPA che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza, ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Eventuali integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa.

Si precisa che la fase della ricevibilità delle domande verrà eseguita dal Servizio responsabile dell'operazione; le successive fasi di ammissibilità e valutazione saranno espletate da apposita Commissione di "ammissibilità e valutazione", nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

19.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile dell'intervento, effettuerà la verifica di ricevibilità. Andranno verificati i seguenti requisiti:

- presenza dell'Allegato A - Domanda di Sostegno, firmato digitalmente dal legale rappresentante (pena esclusione);
- presenza dell'Allegato B - relazione tecnica del progetto/operazione firmata digitalmente dal richiedente e dal tecnico/progettista dell'operazione completo dei dati utili a identificare la proposta di investimento; (nello specifico non potranno mancare né la descrizione del progetto di investimento programmato né il piano degli interventi, con il riepilogo delle macro-tipologie di spesa previste);
- domanda pervenuta nei termini stabiliti dal bando;
- domanda acquisita secondo le modalità stabilite dal bando.

Qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento in materia di ricevibilità, verranno considerate irricevibili, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10 della L.r. 7/2019.

Le irregolarità ritenute non sanabili (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda (fa fede la ricevuta di accettazione della PEC inoltrata);
- l'invio della domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- priva dell'Allegato B sottoscritto e/o mancante di quei dati utili a identificare la proposta di investimento: nello specifico non potranno mancare né la descrizione del progetto di investimento programmato né il piano finanziario con il riepilogo delle singole voci di spesa previste per ciascuna operazione attivata.

Il Servizio competente procederà alla compilazione della check-list di ricevibilità e, se previsto, alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

Le domande ritenute ricevibili saranno successivamente sottoposte alla fase di ammissibilità e valutazione.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

19.2 AMMISSIBILITÀ

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dei requisiti di ammissibilità così come

previsti nelle Disposizioni Attuative di Intervento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Commissione di ammissibilità e di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR;
- provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle relative comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;
- verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai Regolamenti.

Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente tali importi alla luce delle eventuali decurtazioni o rimodulazioni attraverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria:

- richiede eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

La Commissione ove rilevi la necessità di richiedere al beneficiario/destinatario dell'aiuto chiarimenti e/o una o più integrazioni documentali potrà, fatta salva la *par condicio* nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, assegnare un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare la documentazione già trasmessa in sede di presentazione della domanda.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

19.3 VALUTAZIONE

In questa fase la Commissione procede alla valutazione delle domande che hanno superato la fase di ammissibilità. Tale fase consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 (Disposizioni attuative dell'azione), attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione. La scheda di valutazione sopra menzionata diverrà parte

integrante del verbale datato e sottoscritto dai soggetti incaricati. Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene formulata una graduatoria provvisoria.

Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

19.4 GRADUATORIA

La Commissione di valutazione, tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, si applicherà il criterio preferenziale dell'età del richiedente, dando priorità ai più giovani. La graduatoria provvisoria delle proposte ammissibili, non ricevibili e non ammissibili sarà approvata con decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni assunte dall'Amministrazione è ammessa richiesta di riesame all'Amministrazione nel termine **perentorio di 15 giorni** successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La commissione valuterà le istanze di riesame nei successivi **30 giorni** e si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse, attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio.

Le istanze oggetto di riesame verranno inserite nella graduatoria definitiva con i relativi punteggi.

L'Amministrazione provvederà, quindi, alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria definitiva e degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili ed anche in tale caso la pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea varrà quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Per ciascuna impresa ammessa rientrante nella graduatoria definitiva, come sopra approvata, saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- denominazione del richiedente/ragione sociale;
- P. IVA;
- spesa preventivata/spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;

- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- quota privata;
- totale del contributo concesso;
- risultanze della Commissione da cui si evincono spese non ammesse e la motivazione;
- punteggio attribuito.

Per le imprese non ammesse sarà indicato:

- numero identificativo del progetto;
- denominazione del richiedente//ragione sociale;
- P. IVA;
- motivazione di non ammissibilità.

Con la stessa nota con cui si comunicano la graduatoria e l'elenco definitivo, alle imprese ammesse a contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesta la preventiva sottoscrizione dell'atto di adesione (**Allegato S**), che verrà loro trasmesso, a mezzo pec, dal Servizio competente e dovrà essere ritrasmesso a quest'ultimo, debitamente compilato, entro i successivi 10 giorni. L'atto di adesione, tra gli impegni a carico del beneficiario, dovrà contenere la dichiarazione di accollo delle spese non ammissibili al finanziamento ma funzionali e necessarie per la realizzazione dell'investimento, oltre all'impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento privata.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della graduatoria definitiva (decorrenti dalla data di comunicazione, a mezzo pec, del decreto di approvazione delle graduatorie/elenchi definitivi), **pena l'esclusione dall'ammissione ai benefici del presente bando** il richiedente ammesso dovrà dimostrare la cantierabilità dell'intervento, dando comunicazione dell'immediata esecutività dei lavori. Qualora nei termini suddetti non venga dimostrata la cantierabilità dell'intervento ammesso, il contributo non verrà concesso e l'ammissibilità verrà revocata, con conseguente scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Avverso le determinazioni dell'Amministrazione è data la possibilità di presentare ricorso, entro i termini previsti e consentiti, secondo le seguenti modalità:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva);
- Ricorso all'autorità giurisdizionale competente (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva).
- Domanda di intervento in autotutela.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

20. ATTO DI CONCESSIONE

A seguito della sottoscrizione dell'atto di adesione verranno emanati, in favore dei singoli beneficiari, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, i relativi provvedimenti di concessione del sostegno, **solo dopo che il Servizio abbia verificato la regolarità del DURC**, all'uopo nel frattempo acquisito.

L'Atto di concessione verrà notificato, a mezzo pec, al soggetto beneficiario interessato. Dal giorno di consegna della pec di notifica, cominceranno a decorrere i termini per la realizzazione dell'investimento che avrà durata:

- di **12 mesi** per interventi materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature etc);

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto.

20.1 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all'interno del sistema contabile aziendale generale;
- aprire un conto corrente dedicato;
- indicare la PEC della società o del beneficiario con la quale intrattenere i rapporti con la P.A. e le relative comunicazioni;
- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139, Reg. (UE) 2021/1060 (RDC), art. 50;
- inserire in fattura la descrizione particolareggiata del bene acquistato ed anche la seguente dicitura:

“PN FEAMPA 2021-2027 – 112103_ener/25 Bando ----

CUP ...- Codice progetto...”

- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione di domanda di liquidazione e come di seguito indicato:
 - a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA;
 - b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID
 - c) Ricevuta Bancaria (RIBA);
 - d) Assegno circolare “non trasferibile”;
 - e) Carta di credito o di debito;
 - f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;

I pagamenti in contanti non sono ammessi.

- assicurare la conservazione della documentazione contabile giustificativa del periodo di

realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ad eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare i CCNLL;
- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente bando.

21. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

22. PROROGHE

Eventuale richiesta di proroga, sottoscritta dal beneficiario, secondo l'**Allegato Q** e specificando le motivazioni della richiesta, allegando eventuali atti utili a documentare le motivazioni della proroga, potrà essere avanzata una sola volta, nel termine di 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori e per motivate ragioni debitamente giustificate e comprovate dal beneficiario, con allegato ed aggiornato nuovo cronoprogramma degli interventi.

In ogni caso la proroga concessa non può essere superiore al periodo massimo di proroga pari al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione (Vedi nota PEMAC 234348 del 27/05/2024).

Le proroghe potranno essere concesse con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta.

Ulteriori proroghe potranno essere consentite soltanto in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, da specificare nel provvedimento autorizzatorio.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo più idoneo, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

23. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente. L'istanza dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale **risultino adeguate motivazioni a sostegno delle modifiche richieste al progetto approvato** ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza: tale istruttoria, ove necessario, sarà compiuta dalla Commissione di valutazione.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità e l'identità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto; pertanto eventuali maggiori spese rimarranno a carico del beneficiario. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle macro-categorie di spesa¹ del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti all'interno della stessa macro-categoria di spesa, così come identificata nella domanda di sostegno, fermi restando le percentuali massime consentite dal presente bando per ciascuna voce di spesa, rispetto al totale dell'investimento.

In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla parziale mancata realizzazione dell'intervento. Ed infatti, non si considerano economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative dello stesso.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuito, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e/o collocata in posizione utile per la concessione del finanziamento. A maggior ragione non può essere autorizzata una variante che incida sui criteri di ammissibilità.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Il **cambio fornitore e/o la marca** sono considerati adeguamenti tecnici: in particolare ove il beneficiario intenda ricorrere ad uno o più cambi di fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione unitamente alla dichiarazione che specifichi per il/i nuovo/i fornitore/i la ricorrenza dei requisiti di cui ai punti b), c), d) ed e) del paragrafo 11 "documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi del presente bando.

I rapporti giuridici ed economici tra il beneficiario ed il fornitore sostituito rimarranno esterni all'Amministrazione ed a tal uopo il beneficiario trasmetterà, contestualmente alla comunicazione di cambio fornitore, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale manleverà la Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità, rispetto al fornitore sostituito; in caso di omessa dichiarazione di manleva l'intera spesa relativa

alla fornitura non sarà riconosciuta; in alternativa alla detta dichiarazione di manleva, il beneficiario potrà trasmettere una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del fornitore escluso, con la quale lo stesso dichiarerà di non avere nulla a che pretendere dall'Amministrazione regionale, in ragione del rapporto contrattuale intercorso con il beneficiario.

Gli adeguamenti tecnici, dovranno mantenersi in ogni caso nei limiti del 20% rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali. Qualora tale soglia venga oltrepassata, sarà necessario richiedere l'autorizzazione di variante all'Amministrazione, che valuterà l'opportunità o meno di concederla.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura e dei macchinari, non sono considerate varianti se interessano, nel loro complesso, una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata, al netto delle spese generali: in ogni caso la maggiore spesa rimarrà a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, tali modificazioni potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (decreto di variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. Tuttavia, la realizzazione della variante prima della sua formale approvazione, non comporterà alcun impegno per l'Amministrazione e nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute resteranno a carico del beneficiario e verranno riconosciute solo le spese realizzate non interessate dal progetto di variante e già approvate in sede di istruttoria. Il finanziamento tuttavia non sarà revocato, qualora l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità originaria, purché venga realizzato almeno l'80% del progetto ammesso.

Ferma restando la ricorrenza di tutte le condizioni legittimanti la concessione della variante richiesta, la concessione di quest'ultima sarà sempre oggetto di una valutazione discrezionale di opportunità, da parte dell'Amministrazione.

24. CAMBIO FORNITORE

Eventuali cambi di fornitore saranno comunicati all'Amministrazione da parte del beneficiario e l'Amministrazione si limiterà ad una presa d'atto.

I rapporti giuridici ed economici tra il beneficiario ed il fornitore sostituito rimarranno esterni all'Amministrazione ed a tal uopo il beneficiario trasmetterà, contestualmente alla comunicazione di cambio fornitore, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 (**Allegato U**), corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale solleverà l'Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità, rispetto al fornitore sostituito. Contestualmente, il beneficiario dovrà trasmettere anche una dichiarazione, resa dal fornitore sostituito ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.

445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale lo stesso dichiarerà di non avere nulla a che pretendere dall'Amministrazione regionale, in ragione del rapporto contrattuale intercorso con il beneficiario.

Resta inteso che, a parità di prestazione, servizio e/o di fornitura eventuali costi aggiuntivi eccedenti i limiti degli importi approvati sono a carico del beneficiario che dovrà comunque realizzarli e rendicontarli.

25. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità sotto riportate e con o relativi modelli:

Anticipo: in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 può essere corrisposto un anticipo per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso a contributo. L'erogazione dell'anticipo deve rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma, con contestuale presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. Non saranno accettate le polizze rilasciate da imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento (ossia compagnie di assicurazione che per svolgere l'attività anche in un altro Stato devono aprire un'agenzia di rappresentanza su quel territorio) inoltre non saranno accettate polizze provenienti dai paesi inseriti in black list nonché quelle emesse da compagnie di assicurazione che hanno ricevuto ordini di cessazione dell'attività abusiva da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento SAL o Saldo; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

L'istanza di anticipazione viene raccolta dal Servizio competente che procede all'istruttoria della stessa e ai controlli per l'autorizzazione della concessione dell'anticipo.

Il controllo provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte del beneficiario e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo, il Servizio competente provvede alla predisposizione dell'atto di liquidazione e successivamente alla predisposizione del mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

A seguito dell'istruttoria delle istanze di anticipazione, trasmesse come da **Allegato L**, potrà essere autorizzata la concessione ed il relativo pagamento.

Tabella 9

Documentazione da presentare	Allegato
------------------------------	----------

Domanda di anticipo del contributo sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante	L
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria.	SI
Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'importo dell'anticipo sia sopra la soglia prevista.	E ed E1

Stato di avanzamento lavori (SAL o Acconto):

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione di istanza di pagamento (**Allegato M** con allegato file excel) da parte dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, i SAL o acconti, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La somma dell'acconto (SAL) e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.) deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 10

Documentazione da presentare	Allegato
Domanda liquidazione SAL (acconto) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	M
Stato di avanzamento dei lavori (SAL) comprensivo di tutta la documentazione tecnica, contabile ed amministrativa con relazione tecnica dettagliata dello stato di avanzamento delle attività e/o dei lavori eseguiti a firma del D.L.;	SI

file Excel di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate per le quali si richiede la liquidazione del contributo, da trasmettere sia in formato pdf, firmato dal legale rappresentante, che in Excel editabile su cd rom	H
compilazione del file in Excel per la rendicontazione delle spese, da trasmettere sia in formato pdf, firmato digitalmente dal beneficiario, che in Excel editabile	D1
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo (tracciabilità) -----, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Dovrà essere prodotta una copia per ciascuna fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, debitamente quietanzata se pagata totalmente, con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante. Ogni fattura dovrà riportare la dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____” In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto ____” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.	SI
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai consulenti/professionisti	N - O

incaricati, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola	
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	E – E1
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile ovvero dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	C
Documentazione fotografica dell'intervento anche rispetto alle varie fasi dell'intervento non visibili a lavoro ultimato;	SI
Per le spese affrontate precedentemente alla presentazione dell'istanza di sostegno le fatture e/o gli altri titoli di spesa dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario, attestante che le stesse si riferiscono specificatamente al progetto finanziato con la dicitura PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P., codice progetto e che in relazione ad esse non è stato richiesto e/o ottenuto alcun altro finanziamento/aiuto/contributo/sovvenzione	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI

La domanda di pagamento dopo essere stata protocollata è oggetto del controllo di primo livello. Acquisiti gli esiti del controllo di primo livello, che possono includere anche i controlli in loco, il Dirigente del Servizio competente procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità, in caso di esito positivo del controllo la struttura competente procede alla predisposizione ed emissione dell'atto di liquidazione e del successivo mandato di pagamento.

Saldo: l'erogazione del saldo avverrà a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori con avanzamento della spesa ammessa debitamente rendicontata fino al 100% (anticipazione compresa).

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione (**Allegato M**) con allegato file excel in due fogli (**Allegato H**), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 11

Documentazione da presentare	Allegato
Domanda liquidazione SAL (finale) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	M
Stato finale delle attività con relazione tecnica indicante la data di ultimazione corredata da documentazione che attesti lo stadio di realizzazione del progetto comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate specificandone le motivazioni.	SI
Documentazione atta a dimostrare il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie all'operatività del progetto	SI
File Excel di raffronto tra le voci di spesa ammesse a quelle realizzate, al fine di consentire il raffronto tra le voci di spesa ammesse e le voci di spesa per le quali si richiede la liquidazione del contributo, da trasmettere sia in formato pdf, firmato dal legale rappresentante, che in Excel editabile	H
Tabella dei criteri di selezione, debitamente compilata, a fine lavori con l'indicazione della percentuale di realizzazione del punteggio, con la motivazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto attribuito in fase di approvazione, sottoscritta dal legale rappresentante come dichiarazione sostitutiva di notorietà	P
file in Excel per la rendicontazione delle spese, da trasmettere sia in formato pdf, firmato dal legale rappresentante, che in Excel editabile	D1
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo (tracciabilità) -----, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Dovrà essere prodotta una copia per ciascuna fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, debitamente quietanzata se pagata totalmente, con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante. Ogni fattura dovrà riportare la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P.____" In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera	SI

nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.	
dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai consulenti/professionisti incaricati, per i pagamenti effettuati per singola fattura, nell'ambito della quale sono inseriti i riferimenti in merito alla fattura pagata, alla modalità di pagamento, che non sono state emesse note di accredito e che i beni oggetto della fornitura sono nuove di fabbrica, di prima installazione e conforme alle norme CE	N - O
vincolo di destinazione d'uso, registrato presso gli uffici competenti, dei beni oggetto del finanziamento; gli stessi devono essere vincolati alla specifica destinazione d'uso ed al mantenimento della continuità della destinazione per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'accertamento amministrativo-tecnico finale (per maggiori specificazioni si rinvia al paragrafo 26 - VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE)	T
Dichiarazione sul regime IVA	C
Copia del libro I.V.A relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente	SI
Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi altri contributi	SI
Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte con cui intercorrono rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini	SI

Certificazione di origine e di conformità del motore/i sostituito/i.	SI
Attestazione di avvenuto sbarco del motore/i sostituito/i e di imbarco del motore/i nuovo, rilasciato dall'Ufficio marittimo competente.	SI
Documentazione fotografica degli investimenti realizzati anche nelle varie fasi	SI
Dichiarazione del richiedente o del legale rappresentante firmato digitalmente sulla data di fine lavori per gli investimenti resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000	SI
Per le spese affrontate precedentemente alla presentazione dell'istanza di sostegno le fatture e/o gli altri titoli di spesa dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, attestante che le stesse si riferiscono specificatamente al progetto finanziato, con la dicitura PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P.	SI
dichiarazione attestante i valori degli indicatori di risultato raggiunti, sulla scorta di quelli valorizzati in domanda e relativi alle operazioni attivate; griglia già contenuta in seno alla relazione tecnica.	SI
Dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal beneficiario attestante che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato “ nuovi di fabbrica ”, che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente per l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento e che le fatture regolarmente quietanzate riportino le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura	SI
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	E – E1
certificazione attestante l'introduzione in impresa di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale, ove pertinente	SI ove pertinente
Certificato di potenza rilasciato da Enti di classifica ovvero certificato di omologazione rilasciato da Enti certificatori o autorità marittime competenti in caso di sostituzione per pescherecci sotto i 12 m f.t.;	SI
Certificato rilasciato dal costruttore attestante che il nuovo motore/i emetta almeno il 20% di CO2 in meno rispetto al motore/i sostituito/i in caso di sostituzione per pescherecci superiori a 12 m f.t.	SI

Relazione tecnica asseverata da professionista qualificato (ingegnere meccanico o navale), nel caso in cui i certificati non consentano il confronto, attestante che la riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata in uno dei seguenti casi: ○ il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo ed il motore sostituito è di almeno 7 anni; ○ il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito.	SI
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa sarà applicata una sanzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatte salvo le cause di forza maggiore e/o cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

L'operazione per essere riconosciuta e liquidata:

- deve attuare le finalità primarie previste con l'istanza di contributo;
- Alla scadenza del termine concesso per la realizzazione, il progetto dovrà essere funzionale e funzionante, ai fini dell'erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

26. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITÀ DELL'INTERVENTO)

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 (RDC) ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del RDC, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di una liquidazione giudiziale.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it), con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (**Allegato T - Dichiarazione di mantenimento dei vincoli**).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi (debitamente motivati) di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal competente Dipartimento della Pesca Mediterranea.

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 15 Reg. (UE) 2021/1139 un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del FEAMPA non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno. Detto **vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti**, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dagli interventi del FEAMPA e registrato nel sistema informatico dell'AdG, sezione Flotta da Pesca;
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al competente Dipartimento della Pesca Mediterranea, nonché provvedere all'immediata restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, al

Dipartimento della Pesca Mediterranea che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- *per successione effettiva:*
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente,

unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

- *per successione anticipata:*

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Liquidazione giudiziaria ed altre procedure concorsuali.

28. RINUNCIA-RECESSO

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Dipartimento della Pesca Mediterranea trasmessa unicamente a mezzo pec all'indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, tramite l'invio dell'**Allegato R**, adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto riferito alla/e operazione/i rinunciata/e ed il recupero delle relative somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

29. REVOCA

Il contributo è revocato, in tutto o in parte, oltre che a seguito di rinuncia da parte del beneficiario, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità dal progetto d'investimento presentato con quello realizzato;
- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- in caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- in caso di alienazione del bene oggetto del finanziamento;
- qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali Comunitarie, Nazionali e Regionali di attuazione dell'intervento, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi e gli importi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti.

30. CONTROLLI

I controlli di primo livello comprendono una fase di controllo amministrativo-contabile, svolta obbligatoriamente sulla totalità delle domande di pagamento, e una fase di controllo in loco, svolta sulle totalità delle domande di liquidazione di SAL/Saldo sulla base delle disposizioni riportate secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunitari e dal Manuale delle procedure e dei controlli.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Tutte le informazioni relative alle operazioni finanziate e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto.

32. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 con il concorso di risorse, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno: "Intervento finanziato ai sensi del PN FEAMPA Sicilia 2021-2027".

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con il Dipartimento della Pesca Mediterranea, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano

insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e competenze specifiche di enti e imprese coinvolte;

Ai sensi dell'art 46 del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

33. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per l'avvio del procedimento amministrativo si rimanda espressamente a quanto previsto e disciplinato dalla L.n. 241/1990, nonché dalla Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e L.r. n. 5/2011 e ss.mm.ii.

34. SEGMENTI DI FLOTTA IN EQUILIBRIO RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DI PESCA.

Con nota prot. 0362741 del 08/08/2024 il MASAF-Segreteria PEMAC ha trasmesso alla DG Mare della Commissione Europea la Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2023 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca, in ottemperanza all'art.22 del REG. UE n. 1380/2013. Da tale relazione risulta che per le GSA 10-16-19 sono in equilibrio i seguenti segmenti della flotta, limitatamente alle unità con lunghezza fuori tutto fino a 24 metri.

GSA	SIST	SEGMENTO	SHI 2020	SHI 2021	SHI 2022
10	HOK	VL1824	1,22	0,97	0,95
10	PS	VL2440	0,81	0,81	
10	PS	VL40XX	0,81	0,81	0,81
16	HOK	VL1218	1,03	0,92	0,85
16	HOK	VL1824	0,87	0,86	0,83
16	PGP	VL1218	1,36	0,93	0,86
16	PGP	VL1824		1,04	0,81
16	PS	VL2440	2,19	1,36	0,86
16	PS	VL40XX	2,17		0,95
19	PGP	VL1824	0,81		0,91
19	PS	VL40XX	0,81		0,81

35. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al PN FEAMPA 2021-2027, alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, al manuale regionale delle procedure e dei controlli approvato con D.D.G. n. 194/Pesca/2024, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai Reg. (UE) 1160/2021, Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) di attuazione 79/2022.

36. ALLEGATI AL BANDO

I seguenti allegati fanno parte integrante ed inscindibile del presente bando:

- A. Domanda di sostegno – **Allegato A**;
- B. Relazione tecnica del progetto - **Allegato B**;
- C. Dichiarazione sulla capacità finanziaria - **Allegato C**;

- D. Riepilogo delle voci di spesa - **Allegato D**;
- D1. File in excel per la rendicontazione delle spese – **Allegato D1**;
- E. Dichiarazioni per richiesta BDNA – **Allegati E ed E1**;
- F. Dichiarazione sulla qualifica di piccola e media impresa - PMI – **Allegato F**;
- G. Dichiarazione sul regime IVA - **Allegato G**;
- H. Quadro di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate, atto a consentire il raffronto, da trasmettere sia in formato pdf firmato digitalmente dal beneficiario, che in excel editabile – **Allegato H**;
- I. Schema polizza fidejussoria – **Allegato I**;
- L. Domanda di anticipo del contributo – **Allegato L**;
- M. Domanda liquidazione SAL (acconto) o SALDO – **Allegato M**;
- N-O. Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e dai consulenti/professionisti, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO), con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola – **Allegati N ed O**;
- P. Tabella dei criteri di selezione, a fine lavori – **Allegato P**;
- Q. Richiesta di proroga – **Allegato Q**;
- R. Domanda di recesso/rinuncia – **Allegato R**;
- S. Atto di adesione – **Allegato S**;
- T. Dichiarazione annuale mantenimento vincoli – **Allegato T**;
- U. Dichiarazione di manleva – **Allegato U**;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento

(UE, Euratom) n. 966/2012, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022;

Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Communication from the Commission Technical guidance on the application of the term ‘do not cause significant harm’ under Regulation (EC) No 58/2001 of the Recovery and Resilience Facility.

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ove applicabile;

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive

del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;

Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;

Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;

Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e ss.mm.ii.;

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - “Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);

Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

Normativa regionale

Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa.

Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2021, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.